

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCANTINA (VR) E LA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA "COTTOLENGO" DI TORINO PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA S.LUIGI A PESCANTINA

Il COMUNE DI ...Pescantina.....(VR.), codice fiscale 00661770230..., in persona di _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____, legittimato a stipulare in nome e per conto del Comune in forza di _____ in data _____ prot. n. _____ in seguito per brevità indicato "il Comune", da una parte,

e LA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA "COTTOLENGO" DI TORINO, ente gestore della Scuola d'infanzia paritaria "S.LUIGI" con sede in Pescantina (VR), Corso S.Lorenzo 25, in persona del legale rappresentante signor Piano Lino nato a Sala Monferrato (AL) il 09/12/1942, in seguito per brevità indicata "ente gestore" o "scuola",

PREMESSO che:

- L'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali. In particolare sono state ivi richiamate:

- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62);
- il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali; - le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico.
- la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- nella parte dispositiva il citato protocollo d'intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti "portatori di interesse": famiglie, personale e il Comune interessato.

RILEVATO che:

- la Scuola dell'Infanzia "SAN LUIGI" di Pescantina è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Lg. 62/2000, e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- la suddetta Scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Validità delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Servizio di Scuola dell'Infanzia: finalità e obiettivi.

Il Comune:

2.1 intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l'infanzia svolti dalla locale Scuola dell'Infanzia, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico.

2.2. Il Comune, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale della Scuola dell'Infanzia di cui al comma 2.1, si impegna ad erogare alla Scuola un contributo finanziario finalizzato a ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie secondo le modalità previste dal successivo art. 7.

La Scuola:

2.3. si impegna, in quanto scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000, a svolgere l'attività scolastica nella piena osservanza delle norme statali e regionali in vigore;

2.4. dichiara che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi.

2.5. dichiara altresì che sono osservati i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, e ne assicura la formazione e l'aggiornamento permanente;

2.6. si avvale di servizi amministrativi e gestionali svolti dalla FISM o da professionisti competenti.

2.7. favorisce e assicura la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico e permanente.

2.8. si impegna a costituire gli organismi collegiali di partecipazione;

2.9. in funzione del principio di trasparenza assicura la pubblicità del proprio bilancio annuale e dei principali atti di gestione della scuola;

2.10. si impegna affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate.

2.11. La Scuola si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri. L'immobile è di proprietà della Parrocchia.

Art. 3 – Organizzazione e modalità di funzionamento.

3.1. La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo

3.2. Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola nel rispetto della normativa in vigore. Per l'iscrizione la Scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune.

3.3. La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell'infanzia statali secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative.

3.4. Il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle norme in vigore.

Art. 4 –Rapporto con i servizi del territorio. Bambini disabili. Casi sociali.

4.1. La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica.

4.2. Per l'inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all'apposito accordo di programma territoriale. In particolare la Scuola, d'intesa con la famiglia e con il Comune, promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico e dell'assistenza socio sanitaria.

4.3. L'onere dei suddetti servizi fa carico, secondo la normativa in vigore, alle Amministrazioni competenti o sulla base di specifici accordi.

4.4. La Scuola è tenuta a segnalare ai competenti servizi comunali le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica ("casi sociali").

4.5. Il Comune è tenuto, con le modalità previste dal proprio ordinamento, ad assumere i "casi sociali" con adeguati interventi di supporto socio-assistenziale ed economico collaborando con la Scuola nella individuazione delle strategie e delle soluzioni più adatte alla situazione.

Art. 5 – Altri servizi.

5.1. La Scuola e l'Amministrazione Comunale possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o di risposta a particolari bisogni della famiglia: prolungamento dell'orario scolastico giornaliero, promozione di iniziative di multiculturalità e di percorsi di formazione genitoriale, ecc.

5.2. Le iniziative di cui sopra formeranno oggetto di apposite intese in cui saranno precisati gli obblighi e i diritti delle parti.

5.3. Il Comune può assicurare il servizio di trasporto scolastico ai bambini residenti che frequentano la Scuola con le stesse modalità stabilite per il servizio svolto per tutte le altre scuole del territorio. La richiesta del servizio dovrà essere effettuata dai genitori con le modalità stabilite per il servizio svolto per tutte le altre scuole del territorio. Alla scuola è demandato l'onere di provvedere al servizio di vigilanza all'interno del pulmino.

5.4. La Scuola può promuovere il servizio di "centro estivo" nei mesi di luglio e agosto. Il Comune, previa presentazione di apposito progetto entro il 31 maggio, può assegnare un contributo a ristoro della retta a carico dell'utente del servizio.

Art. 6 – Le rette.

6.1. Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile onnicomprensiva.

6.2. L'ente gestore della Scuola è autonomo nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini.

6.3. Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolate sulla base dei dati del bilancio della scuola e devono tenere conto dell'intervento economico del Comune, nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati.

Art. 7 – Contributi del Comune.

7.1. L'Amministrazione Comunale sostiene la Scuola con il versamento di un contributo secondo le modalità del presente articolo. L'erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della Scuola stessa come definite nell'art. 6 della L.R. 6/2005 (ovvero art. 138 bis della LR. 11/2001) e, quindi, di contenimento delle rette delle famiglie.

7.2. Il contributo comunale onnicomprensivo viene determinato come segue: - per l'anno scolastico 2017/2018 € 45.000,00.

Il Comune si riserva di elevare gli importi suddetti ovvero erogare contributi straordinari in relazione a particolari necessità della Scuola per interventi sulla struttura o per progetti innovativi, compatibilmente con le risorse del bilancio comunale.

7.3. Il Comune si impegna a versare il contributo con le seguenti scadenze:

- € 35.000,00 quale acconto, entro il 31 gennaio 2018;

- il saldo di € 10.000,00 entro 60 giorni dalla presentazione del bilancio consuntivo.

7.4. Dal contributo di cui ai commi precedenti (contributo ordinario) sono esclusi gli interventi economici per l'integrazione scolastica dei disabili e per i "casi sociali" trattati con separati provvedimenti.

Art. 8 – Documentazione e bilanci.

8.1. La Scuola è tenuta a presentare tempestivamente al Comune:

a) il bilancio di previsione riferito all'anno scolastico;

b) una scheda informativa contenente:

- il calendario scolastico come stabilito dalle istituzioni competenti;

- l'elenco dei bambini residenti e non residenti nel Comune e il numero delle sezioni;

- il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche;

- le modalità di erogazione della refezione scolastica.

c) il conto consuntivo (o bilancio di esercizio) redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore.

Art. 9 – Partecipazione del Comune.

9.1. Si premette che la Scuola gode della piena autonomia gestionale assicurata dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica e dal DPR 275/1999 (sulla autonomia delle istituzioni scolastiche).

9.2. Il Comune, sulla base delle sue prerogative, può partecipare alla vita della scuola in clima di reciproca collaborazione per il migliore e più efficiente svolgimento del servizio educativo.

9.3. Il Sindaco può chiedere al legale rappresentante della Scuola relazioni sullo svolgimento delle attività scolastiche, concordare verifiche e sopralluoghi all'edificio, chiedere di incontrare il comitato di gestione, qualora esistente, per esaminare questioni e argomenti afferenti l'applicazione della presente convenzione e/o demandati dalla legge alla competenza del Comune.

Art. 10 – Durata della convenzione.

10.1. La presente convenzione ha la durata fino al 30/06/2018.

Art. 11 – Spese di contratto.

1.1. La registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dato a....., il

per il Comune di Pescantina.....

per l'Istituto "Cottolengo"